

Spett.le
Banca
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Direzione Regionale T.U.L.S
Via Carlo Magno 7, FIRENZE

Oggetto: CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE.

Abbiamo ricevuto la Vostra proposta contrattuale del 20/07/15 relativa all'oggetto che, in segno di accettazione, qui di seguito trascriviamo:

"

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE

Spettabile

CSAVRI, Centro di Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e dell'Incubatore universitario.

Facendo seguito ai contatti intercorsi, Vi proponiamo la sottoscrizione della convenzione di seguito riportata.

DATI IDENTIFICATIVI DELL'UNIVERSITA'

Denominazione CSAVRI

Codice Fiscale e Partita IVA 01279680480

Indirizzo sede legale Piazza San Marco 4, Firenze

PREMESSE

L'Università di Firenze persegue, nell'esercizio della propria attività istituzionale, l'obiettivo di svolgere, promuovere e divulgare attività di studio e di ricerca scientifica e tecnologica finalizzate al progresso della scienza e/o al trasferimento delle conoscenze. Il Centro di servizi di Ateneo per

ACCETTAZIONE UNIVERSITA'

la Ricerca e la gestione dell'Incubatore Universitario (CsaVRI) è struttura dell'Università di Firenze deputata a sostenere i processi di trasferimento delle conoscenze per l'innovazione.

La Banca, attraverso il suo centro per l'innovazione ("Centro per l'Innovazione"), intende ricercare e analizzare le soluzioni innovative presenti sul mercato nazionale e internazionale al fine di identificare opportunità di sviluppo per il proprio gruppo bancario e per la relativa clientela.

In relazione a quanto precede, CsaVRI e la Banca confermano che intendono:

- collaborare per individuare gli ambiti di reciproco interesse che possono essere oggetto di progetti di ricerca scientifica o tecnologica e/o di formazione scientifica che siano di supporto allo sviluppo delle attività del Centro per l'Innovazione,
- sottoscrivere la presente convenzione per disciplinare la loro collaborazione ai fini predetti.

NORME

articolo 1- Definizioni

1. I termini di seguito definiti e quelli definiti nei singoli articoli e nelle premesse hanno il significato indicato a fianco di ciascuno di essi:

Banca: Intesa Sanpaolo S.p.a. che sottoscrive con l'Università-CSAVRI la presente convenzione,

Convenzione: il presente accordo di collaborazione che è sottoscritto dalla Banca e dall'Università,

Università: il soggetto che firma, insieme alla Banca, la Convenzione; i suoi dati identificati sono indicati nella sezione "Dati Identificati dell'Università" della Convenzione.

articolo 2 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

articolo 3- Oggetto della Convenzione

1. Con la sottoscrizione della Convenzione, le parti si impegnano a collaborare per definire di comune accordo gli ambiti/aree di reciproco interesse che possono essere oggetto di specifici progetti secondo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Al fine di cui al precedente comma 1, le parti si impegnano a incontrarsi periodicamente per individuare, oltre agli ambiti/aree di comune interesse, anche i progetti a essi relativi.

3. I progetti di cui al precedente comma 2 dovranno:

- essere innovativi,
- riguardare il settore della ricerca scientifica o tecnologica e/o della formazione scientifica,
- essere di supporto allo sviluppo delle attività del Centro per l'Innovazione.

4. Fermo quanto sopra, per l'attuazione dei progetti di cui al precedente comma 3 è necessario che siano sottoscritti specifici accordi attuativi; a tale riguardo ciascuna parte è pienamente libera di concludere o meno tali specifici accordi di collaborazione.

articolo 4 – Nomina dei referenti

1. Ciascuna parte è tenuta a nominare un proprio referente cui è affidato il compito di:

- concordare con il referente dell'altra parte la pianificazione degli incontri periodici di cui al precedente comma 2 dell'art. 3, fermo restando che tali incontri dovranno avere una periodicità non inferiore a 3 mesi;
- individuare gli ambiti/aree di reciproco interesse al fine di cui al precedente comma 1

ACCETTAZIONE UNIVERSITA'

- dell'art. 3 e i progetti aventi le caratteristiche indicate al precedente comma 3 dell'art. 3.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1:
 - CsaVRI nomina come suo referente il Presidente, pro-tempore prof. Marco Bellandi
 - la Banca nomina come suo referente il dot.. Francesco Giachetti.
 3. Le parti individuano come luogo dei loro incontri periodici gli uffici di CSAVRI situati in Via Capponi 16-18 R, Firenze
 4. Successivamente alla stipula della Convenzione, ciascuna parte può indicare come proprio referente un soggetto diverso da quello indicato al precedente comma 2; in questo caso la nomina del nuovo referente andrà comunicata all'indirizzo e-mail dell'altra parte indicato all'art. 9 della Convenzione.

articolo 5 – Spese e costi

1. Ciascuna parte si fa carico degli eventuali costi e spese dalla medesima sostenute in relazione all'esecuzione della Convenzione.

articolo 6– Durata della Convenzione

1. La Convenzione ha durata di 24 mesi a partire dalla data della sua conclusione.
2. Fermo quanto sopra, la Convenzione può essere estinta anticipatamente di comune accordo tra le parti.
3. La cessazione della Convenzione ai sensi del precedente comma 1 o 2 non determina:
 - la caducazione degli accordi attuativi in essere tra le parti secondo quanto previsto al precedente comma 4 dell'art. 3;
 - la cessazione delle obbligazioni di riservatezza di cui al successivo art.7 che continueranno ad avere effetto per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni dalla cessazione della Convenzione stessa.

articolo 7 - Riservatezza

1. Ciascuna parte riconosce il carattere riservato di qualsiasi informazione ricevuta dall'altra parte in esecuzione della Convenzione ("Informazione Confidenziale") e conseguentemente si impegna a:
 - i. Non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale ricevuta dall'altra parte.
 - ii. Non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi Informazione Confidenziale ricevuta dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto nella Convenzione.
2. Al fine di cui al punto (ii) del precedente comma 1, ciascuna parte può comunicare le Informazioni Confidenziali ricevute dall'altra parte soltanto a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per i fini previsti nella Convenzione e che abbiano, a loro volta, previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della Convenzione, resta in ogni caso ferma la responsabilità della parte che riceve le Informazioni Confidenziali ("Parte Ricevente") nei confronti della parte che le divulga ("Parte Divulgante") in caso di violazione degli obblighi di riservatezza da parte dei succitati soggetti.
3. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che, in nessun caso, possono essere considerate Informazioni Confidenziali:
 - a) le informazioni che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione, o che lo diventino successivamente, senza che la Parte Ricevente abbia violato la Convenzione,
 - b) le informazioni che al momento della loro comunicazione siano già in possesso, senza obbligo di riservatezza, della Parte Ricevente, sempreché la Parte Ricevente sia in grado di

ACCETTAZIONE UNIVERSITA'

provare di essere stata già in possesso di tali informazioni al momento della loro comunicazione,

- c) le informazioni di cui la Parte Ricevente sia in grado di provare di aver sviluppato in modo del tutto indipendente,
- d) le informazioni che la Parte Ricevente sia obbligata a comunicare in base alla normativa vigente o per ordine legittimo di una qualsiasi autorità,
- e) le informazioni la cui divulgazione sia stata preventivamente autorizzata per iscritto dalla Parte Divulgante.

articolo 8 - Trattamento dei dati personali

Ciascuna parte si impegna a trattare i dati personali eventualmente utilizzati nell'ambito delle attività svolte nella Convenzione nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

articolo 9- Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni che le parti sono tenute a scambiarsi in relazione alla Convenzione devono essere inviate agli indirizzi di seguito indicati:

- se indirizzate alla Banca

Intesa Sanpaolo SPA – Direzione Regionale Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna

Via Carlo Magno 7, 50127 Firenze

c.a dott. Francesco Giachetti

Tel. 055 2613155 - 3664054201

Indirizzo e-mail francesco.giachetti@intesanpaolo.com

- se indirizzate all'Università

CSAVRI

c.a Presidente di CSAVRI pro tempore prof. Marco Bellandi

Tel. 055 2756094

Indirizzo e-mail csavri@unifi.it.

articolo 10 .Prevalenza

In caso di contrasto tra le previsioni contenute nella Convenzione e quelle degli accordi attuativi conclusi tra le parti al fine di cui al precedente comma 4 dell'art. 3, quest'ultime avranno efficacia prevalente.

articolo 11. Foro Competente

La Convenzione è regolata dal diritto italiano. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione alla Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Se il contenuto della Convenzione corrisponde alle intese tra noi intercorse, Vi chiediamo di ritrascriverlo integralmente e di trasmettercelo da Voi debitamente datato e sottoscritto per accettazione e di dichiarare di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ., i seguenti articoli:

Art. 10- Prevalenza,

Art. 11- Foro Competente.

ACCETTAZIONE UNIVERSITA'


Firmato della Banca "

Dichiariamo di accettare la suesesa proposta.




Firma dell'Università

Si approvano specificamente i seguenti articoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ.:

Art. 10- Prevalenza,

Art. 11- Foro Competente.




Firma dell'Università



CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE

**Spettabile
Università di Firenze - CSAVRI
Piazza San Marco, 4 - Firenze**

Facendo seguito ai contatti intercorsi, Vi proponiamo la sottoscrizione della convenzione di seguito riportata.

DATI IDENTIFICATIVI DELL'UNIVERSITA'

Denominazione CENTRO DI SERVIZI DI ATENEO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E DELL'INCUBATORE UNIVERSITARIO (CSAVRI)

Codice Fiscale e Partita IVA 01279680480

Indirizzo sede legale PIAZZA SAN MARCO, 4 – FIRENZE

PREMESSE

L'Università di Firenze persegue, nell'esercizio della propria attività istituzionale, l'obiettivo di svolgere, promuovere e divulgare attività di studio e di ricerca scientifica e tecnologica finalizzate al progresso della scienza e/o al trasferimento delle conoscenze. Il Centro di Servizi di Ateneo per la ricerca e la gestione dell'incubatore Universitario (CSAVRI) è struttura dell'Università di Firenze deputata a sostenere i processi di trasferimento delle conoscenze per l'innovazione.

La Banca, attraverso il suo centro per l'innovazione ("Centro per l'Innovazione"), intende ricercare e analizzare le soluzioni innovative presenti sul mercato nazionale e internazionale al fine di identificare opportunità di sviluppo per il proprio gruppo bancario e per la relativa clientela.

In relazione a quanto precede, CSAVRI e la Banca confermano che intendono:

- collaborare per individuare gli ambiti di reciproco interesse che possono essere oggetto di progetti di ricerca scientifica o tecnologica e/o di formazione scientifica che siano di supporto allo sviluppo delle attività del Centro per l'Innovazione,
- sottoscrivere la presente convenzione per disciplinare la loro collaborazione ai fini predetti.

NORME

articolo 1- Definizioni

PROPOSTA BANCA

1. I termini di seguito definiti e quelli definiti nei singoli articoli e nelle premesse hanno il significato indicato a fianco di ciascuno di essi:

Banca: Intesa Sanpaolo S.p.a. che sottoscrive con la Fondazione la presente convenzione,
Convenzione: il presente accordo di collaborazione che è sottoscritto dalla Banca e dall'Università
Università: il soggetto che firma, insieme alla Banca, la Convenzione; i suoi dati identificati sono indicati nella sezione "Dati Identificati dell'Università" della Convenzione.

articolo 2 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

articolo 3- Oggetto della Convenzione

1. Con la sottoscrizione della Convenzione, le parti si impegnano a collaborare per definire di comune accordo gli ambiti/aree di reciproco interesse che possono essere oggetto di specifici progetti secondo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Al fine di cui al precedente comma 1, le parti si impegnano a incontrarsi periodicamente per individuare, oltre agli ambiti/aree di comune interesse, anche i progetti a essi relativi.

3. I progetti di cui al precedente comma 2 dovranno:

- essere innovativi,
- riguardare il settore della ricerca scientifica o tecnologica e/o della formazione scientifica,
- essere di supporto allo sviluppo delle attività del Centro per l'Innovazione.

4. Fermo quanto sopra, per l'attuazione dei progetti di cui al precedente comma 3 è necessario che siano sottoscritti specifici accordi attuativi; a tale riguardo ciascuna parte è pienamente libera di concludere o meno tali specifici accordi di collaborazione.

articolo 4 – Nomina dei referenti

1. Ciascuna parte è tenuta a nominare un proprio referente cui è affidato il compito di:

- concordare con il referente dell'altra parte la pianificazione degli incontri periodici di cui al precedente comma 2 dell'art. 3, fermo restando che tali incontri dovranno avere una periodicità non inferiore a un incontro a trimestre;
- individuare gli ambiti/aree di reciproco interesse al fine di cui al precedente comma 1 dell'art. 3 e i progetti aventi le caratteristiche indicate al precedente comma 3 dell'art. 3.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1:

- CSAVRI nomina come suo referente il Presidente, pro-tempore prof. Marco Bellandi.
- la Banca nomina come suo referente il dott. Francesco Giachetti.

3. Le parti individuano come luogo dei loro incontri periodici gli uffici di CSAVRI situati presso in Via Capponi 16-18 R, Firenze.

4. Successivamente alla stipula della Convenzione, ciascuna parte può indicare come proprio referente un soggetto diverso da quello indicato al precedente comma 2; in questo caso la nomina del nuovo referente andrà comunicata all'indirizzo e-mail dell'altra parte indicato all'art. 9 della Convenzione.

articolo 5 – Spese e costi

1. Ciascuna parte si fa carico degli eventuali costi e spese dalla medesima sostenute in relazione all'esecuzione della Convenzione.

articolo 6– Durata della Convenzione

PROPOSTA BANCA

1. La Convenzione ha durata di 24 mesi a partire dalla data della sua conclusione.
2. Fermo quanto sopra, la Convenzione può essere estinta anticipatamente di comune accordo tra le parti.
3. La cessazione della Convenzione ai sensi del precedente comma 1 o 2 non determina:
 - la caducazione degli accordi attuativi in essere tra le parti secondo quanto previsto al precedente comma 4 dell'art. 3;
 - la cessazione delle obbligazioni di riservatezza di cui al successivo art.7 che continueranno ad avere effetto per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni dalla cessazione della Convenzione stessa.

articolo 7 - Riservatezza

1. Ciascuna parte riconosce il carattere riservato di qualsiasi informazione ricevuta dall'altra parte in esecuzione della Convenzione ("Informazione Confidenziale") e conseguentemente si impegna a:

- i. Non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale ricevuta dall'altra parte.
- ii. Non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi Informazione Confidenziale ricevuta dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto nella Convenzione.

2. Al fine di cui al punto (ii) del precedente comma 1, ciascuna parte può comunicare le Informazioni Confidenziali ricevute dall'altra parte soltanto a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per i fini previsti nella Convenzione e che abbiano, a loro volta, previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della Convenzione, resta in ogni caso ferma la responsabilità della parte che riceve le Informazioni Confidenziali ("Parte Ricevente") nei confronti della parte che le divulga ("Parte Divulgante") in caso di violazione degli obblighi di riservatezza da parte dei suddetti soggetti.

3. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che, in nessun caso, possono essere considerate Informazioni Confidenziali:

- a) le informazioni che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione, o che lo diventino successivamente, senza che la Parte Ricevente abbia violato la Convenzione,
- b) le informazioni che al momento della loro comunicazione siano già in possesso, senza obbligo di riservatezza, della Parte Ricevente, sempreché la Parte Ricevente sia in grado di provare di essere stata già in possesso di tali informazioni al momento della loro comunicazione,
- c) le informazioni di cui la Parte Ricevente sia in grado di provare di aver sviluppato in modo del tutto indipendente,
- d) le informazioni che la Parte Ricevente sia obbligata a comunicare in base alla normativa vigente o per ordine legittimo di una qualsiasi autorità,
- e) le informazioni la cui divulgazione sia stata preventivamente autorizzata per iscritto dalla Parte Divulgante.

articolo 8 - Trattamento dei dati personali

Ciascuna parte si impegna a trattare i dati personali eventualmente utilizzati nell'ambito delle attività svolte nella Convenzione nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

articolo 9- Comunicazioni

PROPOSTA BANCA

1. Tutte le comunicazioni che le parti sono tenute a scambiarsi in relazione alla Convenzione devono essere inviate agli indirizzi di seguito indicati:

- se indirizzate alla Banca

INTESA SANPAOLO SPA – Direzione Regionale Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna

ViaCarlo Magno 7, 50127 - Firenze

c.a. dott. Francesco Giachetti

Tel. 055 2613155 - 3664054201

Indirizzo e-mail francesco.giachetti@intesasanpaolo.com

- se indirizzate all'Università

CSAVRI

c.a. Presidente di CSAVRI pro tempore prof Marco Bellandi

Tel. 055 2756094

Indirizzo e-mail csavri@unifi.it

articolo 10 .Prevalenza

In caso di contrasto tra le previsioni contenute nella Convenzione e quelle degli accordi attuativi conclusi tra le parti al fine di cui al precedente comma 4 dell'art. 3, quest'ultime avranno efficacia prevalente.

articolo 11. Foro Competente

La Convenzione è regolata dal diritto italiano. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione alla Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Se il contenuto della Convenzione corrisponde alle intese tra noi intercorse, Vi chiediamo di ritrascriverlo integralmente e di trasmettercelo da Voi debitamente datato e sottoscritto per accettazione e di dichiarare di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ., i seguenti articoli:

Art. 10- Prevalenza,

Art. 11- Foro Competente.

FIRENZE 20/07/2015


Firma della Banca

